



# Esercizio della professione di ingegnere in Svizzera

(Sede, prestazione di servizi e appalti pubblici)

## Ruoli e competenze delle diverse autorità svizzere in materia di qualifiche professionali acquisite all'estero

---

Data:

Luglio 2017, ultimo aggiornamento dicembre 2017

---

### 1. Introduzione

Le regole concernenti il riconoscimento delle qualifiche professionali estere nel settore dell'ingegneria variano a seconda della provenienza dell'ingegnere (UE/AELS o Stati terzi), del Cantone in cui questi desidera esercitare e del genere di attività prevista (sede stabile, prestazione di servizi, gara d'appalto pubblico, ecc.). La presente nota informativa si prefigge di offrire una panoramica degli attestati ottenibili presso le diverse autorità svizzere competenti, come pure dei criteri applicati e dello svolgimento della procedura<sup>1</sup>.

### 2. Regolamentazione dell'esercizio della professione in Svizzera

La professione di ingegnere non è oggetto di una regolamentazione a sé. Vengono disciplinati soltanto alcuni aspetti di questa professione, inerenti alle attività degli ingegneri civili.

La presente nota informativa non concerne la professione di ingegnere geometra patentato, regolamentata a livello nazionale, e di competenza della Commissione federale preposta<sup>2</sup>. Alcuni aspetti di questa attività professionale attengono all'esercizio dei pubblici poteri; i compiti corrispondenti non possono perciò essere affidati a cittadini di altri Paesi.

#### *a. Competenze federali e cantonali in materia di regolamentazione*

La legislazione federale svizzera non disciplina l'esercizio della professione di ingegnere. In altri termini, sono i Cantoni a decidere se fissare o meno criteri per l'esercizio di tale professione. Nei Cantoni in cui non vige una normativa in questa materia (professione non regolamentata), l'accesso è possibile senza un riconoscimento preventivo del diploma estero. Invece nei Cantoni che hanno emanato una normativa

---

<sup>1</sup> La presente nota non tiene conto dell'accesso alle professioni di architetto e ingegnere disciplinato dall'Accordo fra la Svizzera e l'Italia concernente l'esercizio delle professioni di ingegnere e d'architetto (RS 0.142.114.547).

<sup>2</sup> [www.cadastre.ch](http://www.cadastre.ch)

corrispondente e che richiedono un diploma (professione regolamentata), l'esercizio dell'attività in Svizzera deve essere preceduto dal riconoscimento delle qualifiche estere.

In entrambi i casi (professione regolamentata e/o non regolamentata), gli ingegneri che operano in Svizzera sono tenuti a rispettare la prassi e le normative professionali vigenti nel nostro Paese. Per ciò che concerne gli ingegneri civili, le norme di costruzione – comprendenti le regole dell'arte riconosciute – sono emanate in particolare dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).

*b. Cantoni che regolamentano la professione di ingegnere civile*

Sei Cantoni si sono avvalsi della possibilità di regolamentare la professione di ingegnere civile:

- nei Cantoni di **Ginevra, Vaud e Neuchâtel** è richiesta un'autorizzazione all'esercizio della professione che è subordinata soprattutto alla prova del possesso di qualifiche professionali particolari. In questi Cantoni, l'autorizzazione all'esercizio della professione è prevista dalla legislazione in materia di pianificazione del territorio, e viene perciò richiesta all'atto della firma delle domande di costruzione. Se l'ingegnere civile non intende firmare domande di costruzione – ad esempio perché è dipendente di uno studio di ingegneria, presso il quale i progetti sono firmati dal datore di lavoro o da un altro ingegnere autorizzato –, può esercitare senza riconoscimento (professione non regolamentata).

L'autorizzazione all'esercizio della professione è richiesta indipendentemente dalla modalità di esercizio: a titolo permanente (sede in Svizzera) o provvisorio (prestazione di servizi limitata nel tempo: 90 giorni lavorativi per anno civile, nel quadro dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone).

- nel Cantone di **Friburgo** la situazione è identica, fatta eccezione per gli ingegneri civili che forniscono servizi senza stabilirsi sul territorio cantonale: in quel caso, pur essendo richieste le qualifiche e il riconoscimento preventivo del diploma all'avvio dell'attività (professione regolamentata), non viene rilasciata alcuna autorizzazione formale all'esercizio della professione; l'ingegnere civile fornitore di servizi è tenuto a comprovare il riconoscimento delle sue qualifiche professionali all'atto della presentazione di una domanda di costruzione all'autorità cantonale competente;
- nel Cantone **Ticino** bisogna essere titolari di un'autorizzazione all'esercizio della professione di ingegnere civile rilasciata dall'Ordine Ingegneri e Architetti del Canton Ticino (OTIA). Detta autorizzazione è richiesta esplicitamente per la presentazione della domanda di costruzione (art. 4 della legge edilizia cantonale) e per le fasi di progettazione e realizzazione nell'ambito di commesse pubbliche soggette alla normativa in materia di appalti pubblici (art. 34 cpv. 1 lett. d del RLCPubb/CIAP). In particolare, essa è perciò necessaria per firmare domande di costruzione e per fornire prestazioni di servizio nel campo della direzione lavori. Ciò vale sia per gli ingegneri civili che si stabiliscono in Svizzera, sia per gli ingegneri civili che si limitano a fornire servizi nel nostro Paese. L'autorizzazione all'esercizio della professione di ingegnere civile è richiesta indipendentemente dalla durata della prestazione prevista, sia essa fornita a titolo permanente o nel quadro di una prestazione di servizi;
- nel Cantone di **Lucerna** occorre essere titolari di una formazione, ma non è prescritta l'iscrizione a un ordine professionale o in un registro, né richiesta un'autorizzazione all'esercizio della professione.

Negli altri Cantoni la professione di ingegnere civile non è regolamentata. In altri termini, gli ingegneri stranieri non sono obbligati a ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali e possono lavorare in virtù di un diploma estero.

c. *Cantoni che regolamentano tutti gli aspetti dell'esercizio della professione di ingegnere*

Soltanto il Cantone Ticino si è avvalso della possibilità di regolamentare, in termini molto generali, l'esercizio della professione di ingegnere. In particolare, oltre all'ingegneria civile sono soggetti ad autorizzazione i settori seguenti:

- tecnologia e industria;
- acqua, aria e suolo.

Altri ambiti, come quello relativo alle life sciences applicate al settore sanitario, o quello della ricerca medica, non sono regolamentati.

d. *Requisiti*

Anche se ogni Cantone disciplina autonomamente l'esercizio della professione, valgono in ogni caso i requisiti seguenti:

- possesso di un titolo di formazione (bachelor o master) rilasciato da una scuola universitaria svizzera (SUP o PF);
- iscrizione nel registro REG (REG A o REG B).

Ovviamente un diploma estero riconosciuto permette di acquisire i medesimi diritti di cui beneficia il titolare di un diploma svizzero, fatta eccezione per il diritto di ottenere il titolo di formazione protetto.

### **3. Basi legali concernenti il riconoscimento delle qualifiche estere**

a. *Elenco delle basi legali*

Gli ingegneri stranieri possono esigere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali in virtù di un accordo internazionale o di una legge nazionale. Nei casi in cui il riconoscimento delle qualifiche estere sia previsto da una normativa, quest'ultima stabilisce le condizioni pertinenti. Le basi legali sono le seguenti:

- Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC)<sup>3</sup>: in virtù di questo accordo i cittadini dell'UE/dell'AELS possono ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali se nel loro Paese di origine sono pienamente qualificati per esercitare la professione in questione. Se tale condizione non è adempiuta – ad esempio nel caso in cui non abbiano sostenuto l'esame di Stato previsto dalla loro legislazione nazionale, o se non soddisfano i requisiti per l'iscrizione obbligatoria all'ordine nazionale degli ingegneri – non possono valersi dell'ALC per ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali.

L'allegato III dell'ALC rimanda alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Per gli ingegneri quest'ultima prevede un confronto delle formazioni. L'autorità preposta al trattamento di una domanda confronta i contenuti della formazione professionale estera con il ciclo di formazione svizzero corrispondente e, in caso di differenze sostanziali, chiede provvedimenti di compensazione preliminari all'esercizio della professione.

Per ciò che concerne la prestazione di servizi, la procedura è leggermente diversa; tuttavia, in ogni caso (sede stabile o prestazione di servizi), l'esperienza professionale va tenuta in considerazione se l'autorità competente intende chiedere provvedimenti di compensazione.

---

<sup>3</sup> RS 0.142.112.681

- ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero<sup>4</sup>: questa ordinanza prevede il riconoscimento dei titoli esteri comparabili a quelli rilasciati da una scuola universitaria svizzera. Il riconoscimento è possibile soltanto se la professione è regolamentata in Svizzera. Questa ordinanza si applica anche ai cittadini di Stati terzi; essa stabilisce diversi criteri, in relazione all'equivalenza della durata nonché ai livelli e ai contenuti della formazione. Quest'ultima deve comprendere anche l'ottenimento di qualifiche pratiche.

In caso di adempimento delle condizioni di riconoscimento, viene sancita l'equivalenza rispetto a un diploma di bachelor o di master rilasciato da una scuola universitaria svizzera.

Se un ingegnere non adempie alle condizioni previste da l'una o l'altra base legale, non può ottenere il riconoscimento delle sue qualifiche in Svizzera. Ciò si può verificare ad esempio nel caso di ingegneri provenienti dall'UE/dall'AELS non pienamente qualificati per esercitare la loro professione nel Paese di origine (p. es. un ingegnere italiano che non abbia sostenuto l'esame di Stato, ecc.).

Oltre che dei diritti derivanti dalle suddette basi legali formali, gli ingegneri stranieri possono usufruire delle possibilità offerte da alcune istituzioni svizzere. Considerato che non si tratta di disposizioni legali in senso stretto, esse non figurano qui ma vengono menzionate più avanti nel testo.

#### *b. Regole per il riconoscimento*

Variano a seconda dei casi:

- ingegneri dell'UE/dell'AELS, pienamente qualificati per esercitare la professione nei loro Paesi di origine: possono rivolgersi alla SEFRI, che in collaborazione con il REG provvede a confrontare le formazioni e, se del caso, a istituire provvedimenti di compensazione (art. 11–14 della direttiva 2005/36/CE). Se il diploma è sconosciuto il confronto può durare tre o quattro mesi, a cui si somma tempo necessario per attuare eventuali provvedimenti di compensazione. A riconoscimento avvenuto, gli ingegneri possono chiedere l'iscrizione nel registro cantonale o l'autorizzazione a esercitare nei Cantoni che regolamentano la professione (MPQ nel Cantone di Ginevra, CAMAC nel Cantone di Vaud, OTIA nel Cantone Ticino, ecc.);
- ingegneri di Stati terzi, pienamente qualificati per esercitare la professione nei loro Paesi di origine: in questi casi la procedura è simile a quella relativa alla fattispecie precedente, ma può durare un po' più a lungo. Inoltre gli eventuali provvedimenti di compensazione possono essere più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2005/36/CE. In particolare, di regola il richiedente non può scegliere tra diversi provvedimenti di compensazione.

---

<sup>4</sup> O-LPSU, RS 414.201

#### 4. Basi legali in materia di appalti pubblici

La Svizzera ha concluso due accordi in materia di appalti pubblici:

- Accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (AAP)<sup>5</sup>: concluso in seno all'OMC, questo accordo mira a definire un «quadro multilaterale efficace di diritti e obblighi concernenti le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appalti pubblici, al fine di realizzare l'espansione e una più avanzata liberalizzazione del commercio mondiale e di migliorare il quadro internazionale che disciplina il commercio mondiale» (preambolo). In Svizzera questo accordo si applica agli acquisti della Confederazione e dei Cantoni, se il valore del mandato raggiunge una determinata soglia;
- Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici<sup>6</sup>: concluso nel quadro degli accordi bilaterali con l'UE, questo accordo è fondato sull'estensione bilaterale del campo d'applicazione dell'AAP alle autorità e agli organismi pubblici di livello distrettuale e comunale. L'Accordo prevede inoltre la liberalizzazione degli acquisti effettuati da operatori ferroviari o servizi di telecomunicazioni, come pure da enti che esercitano la propria attività nel campo dell'approvvigionamento di gas e dell'approvvigionamento idrico, e degli acquisti da parte di aziende private nei settori dell'acqua, dell'elettricità e dei trasporti. Secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo, quest'ultimo avrebbe lo scopo di assicurare in modo trasparente e scevro da qualsiasi discriminazione un accesso reciproco agli appalti aggiudicati nei settori della telecomunicazione, delle ferrovie e dell'approvvigionamento energetico (non compresi nell'AAP).

L'articolo VIII dell'AAP prevede in particolare che le condizioni di partecipazione alle gare d'appalto si limitino a quelle indispensabili per garantire che l'impresa sia capace di eseguire l'appalto in questione. Le condizioni di partecipazione imposte ai fornitori, inclusa la verifica delle qualifiche, non devono essere meno favorevoli per i fornitori delle altre Parti rispetto ai fornitori nazionali né fare discriminazioni tra i fornitori delle altre Parti.

Gli accordi summenzionati non comportano l'abrogazione delle normative nazionali o cantonali in materia di esercizio della professione di ingegnere. Inoltre non prevedono alcun meccanismo diretto a garantire il riconoscimento delle qualifiche professionali estere. Qualsiasi bando di concorso può richiedere il possesso di requisiti professionali, a condizione che ciò avvenga conformemente agli accordi summenzionati e, soprattutto, in modo non discriminatorio. Questa regola va applicata indipendentemente dal Cantone interessato dall'appalto pubblico. Perciò spetta a ogni partecipante alla gara d'appalto, svolgere per tempo le procedure relative al riconoscimento delle qualifiche professionali.

---

<sup>5</sup> RS 0.632.231.422

<sup>6</sup> RS 0.172.052.68

## 5. A chi rivolgersi?

Le tabelle seguenti riassumono in modo non esaustivo le informazioni relative agli organismi preposti: si tratta di un elenco di proposte, a cui in nessun caso va attribuito un carattere vincolante, e che non si sostituisce alle basi legali e alle regole illustrate sopra.

### a. In caso di **sede permanente** in Svizzera

Situazione	Autorità in grado di intervenire con maggiore efficacia	Finalità <sup>7</sup>	Tempo necessario
<p>Ingegnere di uno Stato dell'UE/dell'AELS pienamente qualificato per esercitare la professione nel suo Stato di origine.</p> <p>Ingegnere di uno Stato terzo, pienamente qualificato per esercitare la professione nel suo Stato di origine.</p>	<p>SEFRI <a href="http://www.sbf.admin.ch/diploma">www.sbf.admin.ch/diploma</a></p> <p>Portale online <a href="http://www.sbf.admin.ch/becc">www.sbf.admin.ch/becc</a></p>	Procedura di riconoscimento con confronto delle formazioni.	Di regola 3-4 mesi, esclusi gli eventuali provvedimenti di compensazione.
Ingegnere (di qualsiasi cittadinanza) che intende esercitare in un Cantone in cui la professione non viene regolamentata.	<p>swissuniversities <a href="http://www.swissuniversities.ch">www.swissuniversities.ch</a> &gt; Servizi &gt; Riconoscimento / Swiss ENIC</p>	swissuniversities emana raccomandazioni inerenti al mercato del lavoro, dirette principalmente a facilitare i contatti con i datori di lavoro ( <b>soltanto per i Cantoni che non regolamentano l'attività</b> ).	Di regola 2–3 settimane.
Ingegnere (di qualsiasi cittadinanza), indipendentemente dal Cantone in cui la professione viene esercitata.	<p>REG <a href="http://www.reg.ch">www.reg.ch</a> &gt; Registri &gt; Iscrizione</p>	<p>A seconda della situazione specifica del richiedente, il REG propone procedure di registrazione con esami<sup>8</sup>.</p> <p>Si tratta di procedure che possono essere svolte indipendentemente dalla regolamentazione vigente nel Cantone interessato.</p>	Diversi mesi, a dipendenza del tipo di dossier.

<sup>7</sup> Le informazioni di questa colonna sono riportate a titolo indicativo e non impegnano le autorità menzionate.

<sup>8</sup> Il REG decide in merito alle domanda applicando il suo regolamento interno.

*b. In caso di **prestazione di servizi** da parte di ingegneri dell'UE/dell'AELS*

Un ingegnere intenzionato a fornire servizi in un Cantone che regola l'attività, ha l'**obbligo** di svolgere la procedura di dichiarazione della SEFRI ([www.sbf.admin.ch/dichiarazione](http://www.sbf.admin.ch/dichiarazione)). Questa procedura prevede la compilazione, e l'invio per posta alla SEFRI, di un modulo disponibile online. Quando la SEFRI è in possesso della dichiarazione completa, la trasmette direttamente all'autorità cantonale competente.

Questa procedura agevolata è applicabile in virtù della direttiva 2005/36/CE e della legislazione nazionale pertinente<sup>9</sup>, ma soltanto nei casi previsti dalla direttiva in questione.

Per quanto attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali, gli ingegneri provenienti da Stati terzi che intendono fornire servizi devono fare riferimento alla tabella di cui al punto a.

*c. In caso di **appalti pubblici***

Se un ingegnere necessita di una certificazione delle qualifiche professionali può rivolgersi al REG, che rilascia attestati utili ai fini della partecipazione a bandi di concorso SIA (<http://reg.ch/it/attestation-2/>). La procedura dura all'incirca due settimane.

Il titolo di formazione può essere riconosciuto anche dalla SEFRI, secondo la procedura descritta nella tabella di cui sopra; in questo caso la durata della procedura non è però sempre compatibile con il termine d'oltro.

## **6. Ruolo delle diverse autorità**

*a. SEFRI*

La SEFRI è l'autorità preposta al riconoscimento dei diplomi esteri nel settore della formazione professionale e delle scuole universitarie. Applicando la direttiva 2005/36/CE e l'O-LPSU stabilisce le equivalenze in relazione ai diplomi di bachelor e di master rilasciati dalle scuole universitarie svizzere.

*b. swissuniversities*

Swiss ENIC emana raccomandazioni all'indirizzo dei datori di lavoro svizzeri, inerenti al riconoscimento, che permettono di determinare il livello della formazione estera nei casi in cui le scuole universitarie svizzere offrono un ciclo di studi analogo.

Queste raccomandazioni riguardano il mercato del lavoro e di regola non interessano l'esercizio di una professione regolamentata. Per questo motivo, Swiss ENIC non rilascia alcuna raccomandazione nel caso di ingegneri attivi nei Cantoni che regolamentano l'esercizio della professione di ingegnere.

Per quanto concerne il Cantone Ticino, l'OTIA non tiene conto delle raccomandazioni di swissuniversities.

*c. REG*

Le attività del REG vertono sulla tenuta di un registro dei professionisti nei settori dell'ingegneria, dell'architettura, dell'industria e dell'ambiente. A questo scopo gestisce un elenco delle persone che esercitano una delle professioni riconosciute adempiendo ai requisiti del REG; l'elenco è accessibile al pubblico.

---

<sup>9</sup> Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LPPS, RS 935.01) e relativa ordinanza di applicazione (OPPS, RS 935.011).



Il REG è riconosciuto dalla Confederazione come ente promotore della formazione professionale. Non si occupa del riconoscimento in senso stretto di diplomi esteri, bensì mette a disposizione del pubblico procedure d'esame che permettono l'iscrizione nel registro A (livello master), B (livello bachelor abilitante a una professione) e C<sup>10</sup> (livello SSS). Per l'iscrizione è richiesta un'esperienza professionale di almeno tre anni; l'iscrizione viene ampiamente accettata a livello nazionale come prova del possesso delle qualifiche professionali.

In base alle regole proprie del REG sono organizzate procedure di esame per tutti i settori professionali compresi nel suo ambito d'attività. Dopo diversi anni di pratica comprovata, l'iscrizione è consentita anche a chi non dispone di un titolo di formazione rispondente alle esigenze del REG: si tratta quindi di un'alternativa interessante qualora non sia possibile alcuna procedura di riconoscimento.

Il REG certifica che, all'atto dell'iscrizione, è stata accertata la corrispondenza delle qualifiche del richiedente al titolo che egli porta.

Nella maggior parte dei Paesi vigono prescrizioni di legge rigorose. L'autorizzazione all'esercizio di queste professioni è subordinata all'ottenimento di titoli di formazione e/o di un'autorizzazione. Nei Paesi dell'UE il riconoscimento reciproco dei diplomi all'interno dello spazio comunitario è disciplinato da direttive. Il riconoscimento vale, oltre che per i diplomi delle scuole universitarie svizzere, anche per l'iscrizione nel registro REG A. In futuro, il REG auspica di contribuire al posizionamento internazionale degli architetti e degli ingegneri svizzeri mediante il riconoscimento dell'equivalenza tra iscrizione nel registro REG e licenza di esercizio.

Il REG ha stipulato un contratto con la Confederazione, rappresentata dalla SEFRI. Questo contratto concerne:

- il riconoscimento e la promozione delle procedure di qualificazione, allo scopo di certificare la crescita professionale personale nei settori dell'ingegneria, dell'architettura e dell'ambiente, e per contribuire a sopperire alle carenze di forza lavoro;
- la definizione delle condizioni di collaborazione allo scopo di garantire la libera circolazione dei lavoratori qualificati in Svizzera e nei Paesi terzi;
- lo scambio sistematico di informazioni e idee nei settori interessati, allo scopo di garantire il coordinamento e l'accesso reciproco ai dati utili.

Il REG fornisce anche consulenze peritali alla SEFRI nel quadro del riconoscimento dei diplomi esteri e in relazione alla possibilità di raffrontarli con i cicli di studi bachelor e master. La collaborazione tra i due organismi si regge sui principi seguenti:

- la SEFRI è l'autorità competente in materia di riconoscimento di qualifiche professionali estere secondo l'allegato III dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC e direttiva 2005/36/CE), l'O-LPSU e l'OFPr;
- nella maggioranza dei casi, il riconoscimento delle qualifiche professionali estere richiede in particolare un confronto dei contenuti di formazione come criterio di equivalenza;
- per incarico della SEFRI il REG interviene nelle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali estere. I professori esperti del REG si occupano del confronto delle formazioni; sulla base di quest'ultimo, il REG presenta una perizie scritte, che la SEFRI può menzionare nelle sue decisioni, e se del caso propone misure di compensazione conformi alle basi legali applicabili.

---

<sup>10</sup> In Ticino l'iscrizione nel registro REG non basta per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione di ingegnere.

## **Allegato: autorità cantonali competenti**

### **Cantone di Vaud:**

Centrale des autorisations de construire CAMAC  
Place de la Riponne 10  
1014 Lausanne  
Tel. 021 316 70 21  
Fax 021 316 71 59  
E-Mail: [info.camac@vd.ch](mailto:info.camac@vd.ch)  
Web: [www.vd.ch/camac](http://www.vd.ch/camac)

### **Cantone di Ginevra:**

Chambre des architectes et des ingénieurs  
p.a. DALE - Secrétariat général  
rue de l'Hôtel-de-Ville 14  
Case postale 3880  
1211 Genève 3  
Tel. 022 327 94 14  
Fax 022 327 94 09  
Web: <http://www.ge.ch/mpq>

### **Cantone di Neuchâtel**

Service des bâtiments  
Rue de Tivoli 5  
2003 Neuchâtel  
Tel. 032 889 64 80  
Fax 032 889 60 87  
E-Mail: [service.batiments@ne.ch](mailto:service.batiments@ne.ch)  
Web: <http://www.ne.ch/autorites/DFS/SBAT>

### **Cantone di Friburgo:**

Service des constructions et de l'aménagement  
Rue des Chanoines 17  
Case postale  
1701 Fribourg  
Tel. 026 305 36 13  
Fax 026 305 36 16  
Web: <http://admin.fr.ch/seca/fr/pub>

### **Cantone Ticino:**

OTIA  
Via Lugano 23  
6500 Bellinzona  
Tel. 091 825 55 56  
Fax 091 825 55 58  
E-Mail: [autorizzazioni@otia.ch](mailto:autorizzazioni@otia.ch)  
Web: [www.otia.ch/albo/richiesta\\_autorizzazione.cfm](http://www.otia.ch/albo/richiesta_autorizzazione.cfm)